

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

- Emanato con D.R. n. 928/2015, 01 aprile 2015
- Modificato con D.R. n. 1252/2015, 07 maggio 2015
- Modificato con D.R. n. 2383/2019, 06 maggio 2019
- Modificato con D.R. n. 5350/2022, 23 settembre 2022
- Modificato con D.R. n. 1079/2026, 25 marzo 2026
Pubblicato all'Albo online il 26 marzo 2026
In vigore da: 27 marzo 2026

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera f) della legge 240/2010 e dell'art. 44, comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 2 - Tipologia e finanziamento delle borse

1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento le borse di studio istituite su fondi di ricerca o su altri fondi a disposizione delle Strutture richiedenti per la partecipazione ad attività di ricerca di interesse dell'Ateneo.
2. L'istituzione delle borse è effettuata dalle Strutture richiedenti nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. L'attività di ricerca è svolta presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e sotto la guida di un Responsabile Scientifico.
4. Il borsista ha diritto di accedere alla Struttura cui è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni vigenti nella Struttura stessa.

Art. 3 - Destinatari

1. Le borse sono destinate a soggetti in possesso di Laurea Triennale, Laurea Magistrale/Specialistica/Magistrale a ciclo unico o Laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o equivalente titolo di studio straniero o titolo di studio equipollente per effetto di disposizione di legge.

Art. 4 - Durata, importo, trattamento fiscale e assicurativo

1. La borsa ha durata non inferiore a quattro mesi e non superiore ad un anno.
2. La stessa borsa, purché sussistano i requisiti e accertata la disponibilità dei fondi, può essere rinnovata più volte entro una durata complessiva non superiore a tre anni.
3. Il vincitore di una borsa di studio per attività di ricerca può beneficiare dell'attribuzione di altre borse dello stesso tipo presso Atenei o enti di ricerca, purché non sovrapposte temporalmente, e comunque per un totale massimo complessivo di fruizione non superiore a sei anni.
4. Il compenso lordo al borsista mensile, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, dovrà essere compreso tra un importo minimo di € 1.200,00 e un importo massimo di € 1.850,00.
5. La borsa è corrisposta in rate mensili posticipate.
6. La borsa è soggetta a tassazione in base alla normativa vigente.
7. L'Università provvede per conto del titolare della borsa di ricerca, mediante apposita trattenuta, alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 5 - Procedura

1. All'atto dell'approvazione di specifici programmi di ricerca, la Struttura richiedente stabilisce la programmazione del personale a supporto della ricerca, da reclutare nell'ambito degli stessi.
2. Per l'avvio delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, la Struttura richiedente dovrà comunicare tutte le informazioni necessarie alla redazione dell'avviso di selezione tramite la compilazione e la trasmissione di un apposito prospetto di richiesta sottoscritto dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile Amministrativo di riferimento preposto alla validazione della compatibilità finanziaria.

Art. 6 - Avviso di selezione

1. Le borse di studio per attività di ricerca vengono assegnate tramite selezione pubblica per titoli e, ove richiesto, da un colloquio. Gli avvisi di selezione sono emanati con decreto del Rettore e la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione, che si realizza mediante l'affissione all'Albo Ufficiale online nonché sul sito web di Ateneo.
2. Le domande di partecipazione alla selezione sono trasmesse agli uffici competenti dell'Amministrazione dell'Università, secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di selezione.
3. Ciascuna domanda sarà corredata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e da ogni altro titolo debitamente documentato.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei titolari di borse di ricerca è nominata con decreto rettorale, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, su proposta della Struttura richiedente.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori universitari, o esperti provenienti da Enti Pubblici e Privati, dall'Industria o dalle Professioni, nonché da almeno due supplenti. La Commissione dovrà essere composta in maggioranza da professori e ricercatori.
3. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta utile, stabilisce chi ricoprirà i ruoli di Presidente della Commissione e di Componente verbalizzante.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - siano componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
 - siano in una qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste al precedente comma 4.
6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
8. La composizione della Commissione giudicatrice è pubblicata all'Albo Ufficiale online nonché sul sito web di Ateneo.

Art. 8 - Procedura di valutazione e attribuzione della borsa

1. La Commissione giudicatrice, nel rispetto di quanto prescritto nell'avviso di selezione, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli stessi e degli esiti dell'eventuale colloquio, valutandone il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.
2. In caso di selezione per titoli e colloquio, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, di cui 60 punti per i titoli, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 30 punti per voto di laurea e tesi di laurea;
 - fino a 10 punti per pubblicazioni e comunicazioni a convegni;
 - fino a 20 punti per altri titoli ed esperienze formative;
 - fino a 40 punti per il colloquio.
3. In caso di selezione per soli titoli, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire secondo i seguenti criteri:
- fino a 50 punti per voto di laurea e tesi di laurea;
 - fino a 20 punti per pubblicazioni e comunicazioni a convegni;
 - fino a 30 punti per altri titoli ed esperienze formative.
4. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.
5. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.
6. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
8. Il conferimento della borsa avviene sulla base della graduatoria di merito con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale online nonché sul sito web di Ateneo, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, salvo motivati ed oggettivi impedimenti.
9. La graduatoria ha validità di 120 giorni dall'approvazione degli atti.
10. Entro i termini di validità della graduatoria, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca e previa approvazione della Struttura richiedente, è possibile procedere con il conferimento di ulteriori borse a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
11. In caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.
12. La fruizione della borsa di ricerca non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.

Art. 9 - Accettazione, rinuncia, decadenza

1. Il vincitore della selezione dovrà trasmettere apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità riportate nell'avviso di selezione.
2. La graduatoria deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:
- impossibilità di perfezionare il conferimento per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia all'accettazione della borsa da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.
3. In caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Responsabile Scientifico la borsa può essere attribuita ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte della Struttura richiedente.
4. Sono dichiarati decaduti coloro che entro il termine fissato dall'avviso di selezione non dichiarino di accettare la posizione, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
5. Decadono altresì coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli avvisi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
6. È prevista la risoluzione del rapporto di collaborazione, su segnalazione del Responsabile Scientifico e a seguito dell'accertamento da parte del Direttore del Dipartimento o del Responsabile della Struttura richiedente, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento o della Struttura di afferenza, nei seguenti casi:
- ingiustificato mancato inizio;

- gravi e ripetute inadempienze;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito nel successivo articolo 10;
- valutazione negativa espressa dalla Struttura sull'attività;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dal Codice Etico di Ateneo.

7. La decadenza e la risoluzione sono disposte con decreto rettorale.

Art. 10 - Incompatibilità

1. Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla Legge 398/1989 o con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.
2. La borsa non può essere altresì attribuita ai possessori del titolo di Dottore di Ricerca. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, consegue il titolo di Dottore di Ricerca decade dall'ulteriore godimento della borsa.
3. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part time, sia pubblico che privato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Art. 11 - Interruzione dell'attività e sospensione della borsa

1. L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti ad astensione obbligatoria per maternità o malattia superiore a 30 giorni consecutivi e debitamente comprovata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.
2. La Struttura ospitante dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.
3. I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla Struttura il verificarsi delle suddette condizioni non appena accertate.
4. La scadenza della borsa sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

Art. 12 - Rinnovo della borsa

1. Al termine della borsa, il borsista deve trasmettere alla Struttura di afferenza una relazione particolareggiata dell'attività svolta, munita del visto del Responsabile Scientifico.
2. La borsa può essere rinnovata nel rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 4.
3. Il rinnovo è proposto dal Responsabile Scientifico al Consiglio della Struttura di afferenza.
4. Il rinnovo può avvenire anche su altri fondi, previa approvazione del Consiglio della Struttura.

Art. 13 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale online di Ateneo.